

1.

LEGGE REGIONALE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Riapprovata dalla 5° Commissione nella seduta del 17 febbraio 1995.

Relatore: Alberto TEDESCO.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

2

5a Commissione consiliare permanente

Legge regionale "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico". RIAPPROVAZIONE.

RELAZIONE

Le legge in argomento fu approvata dal Consiglio nella seduta del 24 novembre u.s. e torna oggi al nostro esame per alcuni rilievi mossi dal Governo.

Con tale legge la Regione ha inteso subdelegare ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione per la trasformazione di immobili sottoposti al vincolo paesistico di cui alla legge nr. 1497 del 1939 (limitatamente alla tipologia stabilita nell'art.1) nonchè il rilascio del parere prescritto dall'art.32 della legge nr.47 del 1985 sul condono edilizio (violazioni della legge urbanistica in zone sottoposte a vincolo paesistico).

Il Governo ha osservato in proposito che le norme riguardanti la subdelega del parere ex art.32 e l'obbligo del bollo sulla istanza contrastano con i principi costituzionali circa il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la riserva dello Stato in materia tributaria.

In sede di riesame della legge la 5a Commissione ha ritenuto all'unanimità opportuno accogliere per il momento i rilievi predetti, consentendo per tale via l'entrata in vigore delle nuove procedure -più snelle- sul rilascio dell'autorizzazione ex legge nr. 1497. Propongo pertanto di riapprovare la legge modificandola come dagli emendamenti allegati.=

Bari, 19 febbraio 1995

A. Tedesco


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

5a Commissione consiliare permanente

PARERE N. 181/V

L.R. " Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico"

Seduta 17 febbraio 1995

Presenti : Tedesco (Presidente), Albano, Bruno, Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino, Silvestri

p.la Giunta: Fusillo, ing.Parisi (Ass.to Urbanistica)

Segr.Comm. : ing. Mona, Sig.ra Romanazzi

La 5a Commissione consiliare permanente

- presa in riesame la legge in epigrafe;
- vista la nota del Commissario di Governo Prot.n. 4555/21302 del 29 dicembre 1994 recante i rilievi del Governo;
- ascoltata la relazione dell'Ass. Fusillo nonchè i chiarimenti tecnici dell'ing. Parisi;
- discusso nel merito come sarà riassunto nella relazione in Aula, che qui si intende già da ora integralmente riportata;
- approvate le proposte di emendamenti da proporre all'esame del Consiglio;
- udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE

CONDIZIONATO

all'introduzione degli emendamenti allegati.

DESIGNA RELATORE TEDESCO

Il parere viene espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Tedesco, Albano, Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino

CONTRARIO : (nessuno)

ASTENUTO : (nessuno)

Il Resp.le Segreteria
(dott.ing.Giovanni Mona)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mona', written over a horizontal line.

Il Presidente



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Tedesco', written over a horizontal line.

5.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

5a Commissione consiliare permanente

L.R. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5a COMMISSIONE (SEDUTA 17 FEBBRAIO 1995)

EMENDAMENTO Nr.1 SOPPRESSIVO

Sopprimere l'art.2

EMENDAMENTO Nr.2 SOSTITUTIVO

Sostituire il 1° comma dell'art.3 con il seguente:

" L' autorizzazione di cui al precedente art. 1 è di competenza del Sindaco del Comune interessato"

EMENDAMENTO Nr.3 SOPPRESSIVO

All'art.6 punto a) sopprimere le parole: "in bollo"

Il Resp.le Segreteria
(dott.ing. Giovanni Mona)



Il Presidente

(A. Tedesco)



LEGGE REGIONALE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali, l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, delegata alla Regione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, è subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi:

- a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della l.r. 31 maggio 1980, n.56;

Art. 1

IDEH

- b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
- e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
- f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;
- g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;
- h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;
- i) di urbanizzazioni primarie;
- l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonchè interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;
- m) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
- n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;
- o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.

Art. 2

1. Il parere prescritto dall'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n.68, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva.

2. L'art 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40 è abrogato.

Art. 3

1. Le autorizzazioni ed i pareri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono di competenza del Sindaco del Comune interessato.

2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, è soggetto alle procedure del decreto-legge 27 giugno 1986, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n.431.

Art. 4

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da un ingegnere civile/edile o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali.

Art. 2

(Soppresso)

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.1 è di competenza del Sindaco del Comune interessato.

Art. 3

IDEM

Art. 5

1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio.

2. L'indennità di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Art. 4

(DEM)

Art. 6

Art. 5

1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

a) istanza ~~in bolla;~~

(sopprimere)

- b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistica ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);
 - corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;
 - stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;
 - stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

Consiglio Regionale
della Puglia


- planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
 - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;
 - particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;
- c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 4555/21302

BARI, 29 Dicembre 1994



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

CONSIGLIO REGIONALE	
PUGLIA	
Cab.	6187
Prot. N.	

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. fono n. 200/4517/PU 120.04.4
del 29.12.1994)

OGGETTO: Legge Regionale: "Norme per il rilascio delle autorizzazioni
in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Con riferimento alla nota n. 6391 del 30.11.1994, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 901 del 24.11.1994, si comunica che il Governo ha rilevato quanto segue: 1) la norma contenuta nell'art.2, disponendo la sub-delega della competenza al rilascio dei pareri di cui all'art.32 legge 28 febbraio 1985, n.47 circa la compatibilità delle opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico al medesimo organo e precisamente al Sindaco (peraltro non dotato di alcuna attribuzione in materia di tutela

Ca/

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia
(segue prot.n.4555/21302 del 29.12.1994)

- 2 -

paesaggistica) competente ad emanare provvedimenti di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della stessa legge 47/1985, determina sostanzialmente l'elisione della fase consultiva -obbligatoria e vincolante- del procedimento amministrativo previsto da citata legge 47, in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art.47 della Costituzione; 2) la norma contenuta nell'art.6, 1° comma, lett.a), prevedendo che, ai fini del rilascio della "autorizzazione prevista da legge regionale 31 maggio 1980 n.56", ^{il} soggetto interessato deve presentare tra l'altro "istanze in bollo", disponendo in materia tributaria riservata allo Stato, esula dalla competenza regionale in contrasto con i principi di cui agli artt.117 e 119 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Cozzolino)

Luigi Antonio Cozzolino

Ca/